

[Torna al Sommario](#) [Indice Sistematico](#)

Bollettino Ufficiale n. 23 del 11 / 06 / 2009

D.G.R. 4 Maggio 2009, n. 27-11352

Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 1.1.4. "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura"- Istruzioni applicative per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola.

A Relazione dell'Assessore Taricco:

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, la concessione di un sostegno, di cui all'art. 20, lettera a), punto IV), allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Lo stesso Reg. (CE) n. 1698/2005, all'articolo 24 "Utilizzo di servizi di consulenza", prevede:

1. Il sostegno di cui all'art. 20, lettera a), punto IV), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

- a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato al Reg. (CE) n. 1698/2005 (pari a un contributo fino a €. 1.500,00 per consulenza).

Il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce, tra l'altro, norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007, abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e definisce il Sistema di consulenza aziendale con le caratteristiche che devono possedere i servizi di consulenza aziendale che gli Stati membri devono mettere a disposizione degli agricoltori (art. 12), nonché gli obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati (art. 13).

Il Regolamento (Ce) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, all'allegato 2, una priorità di intervento per l'adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti attraverso l'applicazione degli artt. 21, 24 e 58 del Reg. CE 1698/2005 con operazioni di formazione e di utilizzazione di servizi di consulenza agricola per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il Regolamento (Ce) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, ha precisato, all'art. 15, che i servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, devono essere conformi alle disposizioni dettate dal Titolo II, Capo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e alle rispettive

modalità di applicazione (Regolamento ora abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, con riferimenti al Titolo II, Capitolo 3, artt. 12 e 13). Le Autorità e gli Organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono cioè disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lett. a) e b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Con la deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 (PSR 2007-2013), che prevede, tra l'altro, l'adozione della misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura".

Con decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007, la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il suddetto PSR del Piemonte 2007-2013.

La Misura 114 del PSR del Piemonte 2007-2013 prevede, tra l'altro, l'attivazione di una procedura di selezione di organismi privati in possesso di requisiti minimi di idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale.

Occorre pertanto dare attuazione a quanto previsto dalle fonti normative sopra citate, adottando le istruzioni applicative per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, con la definizione delle procedure da seguire per l'accertamento del possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, le fasi del procedimento amministrativo di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale e le modalità per esercitare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti da parte degli organismi riconosciuti.

I criteri di ammissibilità e di selezione dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola sono stati individuati dalla Direzione Agricoltura e presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR del Piemonte che li ha approvati in data 12 Dicembre 2008.

Dette istruzioni sono allegate alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

Le istruzioni prevedono anche la predisposizione di schemi di domanda e modelli che saranno definiti ed approvati con successiva determinazione dirigenziale.

Tale modulistica, unitamente alle istruzioni allegate alla presente deliberazione saranno pubblicate sul sito web della Regione Piemonte e scaricabili dall'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri>.

Si precisa infine che l'attuazione di quanto contenuto nella presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009 - 2011.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Giunta regionale, unanime, delibera

- di adottare, in applicazione della misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007 -2013, le istruzioni allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola.
- di incaricare la Direzione 11 "Agricoltura", Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, di predisporre ed approvare, con determinazione dirigenziale:
- il bando di selezione dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, tenuto conto dei criteri di ammissibilità e di selezione dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola che sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR del Piemonte in data 12 Dicembre 2008;
- gli schemi e modelli di domanda;
- i termini di presentazione delle domande
- di dare atto che l'attuazione di quanto contenuto nella presente deliberazione non

comporta oneri a carico del Bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009 - 2011.

- avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato 1